

# SENATO DELLA REPUBBLICA

III LEGISLATURA

## 10<sup>a</sup> COMMISSIONE

(Lavoro, emigrazione, previdenza sociale)

MERCOLEDÌ 8 NOVEMBRE 1961

(52<sup>a</sup> seduta in sede deliberante)

Presidenza del Presidente GRAVA

### INDICE

#### DISEGNI DI LEGGE:

« Aggiornamento dei trattamenti di previdenza regolati da convenzioni speciali stipulate in applicazione dell'articolo 86 del regio decreto-legge 4 ottobre 1935, n. 1827 » (884) (D'iniziativa dei senatori Benedetti ed altri) (1) (Seguito della discussione e approvazione):

|  |                            |
|--|----------------------------|
| PRESIDENTE . . . . .   | Pag. 624, 626, 627, 628    |
| BOCCASSI . . . . .   | 624, 627                   |
| FIGORE . . . . .   | 625, 626                   |
| MONALDI . . . . .  | 625                        |
| PEZZINI, Sottosegretario di Stato per<br>il lavoro e la previdenza sociale . . . . . | 624, 625,<br>626, 627, 628 |
| VARALDO . . . . .  | 626                        |
| VENUDO, relatore . . . . .   | 624                        |

« Estensione dei benefici previsti dalla legge 12 aprile 1943, n. 455, ai lavoratori

(1) Nel corso della discussione il titolo del disegno di legge è stato così modificato: « Aggiornamento dei trattamenti di previdenza regolati da convenzioni speciali ».

colpiti da silicosi associata o no ad altre forme morbose contratta nelle miniere di carbone in Belgio e rimpatriati » (1653) (D'iniziativa dei senatori Bitossi ed altri)

(Discussione e rinvio):

|  |                              |
|--|------------------------------|
| PRESIDENTE . . . . .   | Pag. 628, 633, 637, 638      |
| BARBARESCHI . . . . .  | 635                          |
| BITOSSO . . . . .  | 630, 632, 635, 638           |
| BOCCASSI . . . . .   | 635, 638                     |
| DI PRISCO . . . . .  | 634                          |
| MOLTISANTI . . . . .   | 635                          |
| MONALDI . . . . .  | 631, 632                     |
| PALUMBO Giuseppina . . . . .   | 632, 633, 636, 637           |
| PEZZINI, Sottosegretario di Stato per<br>il lavoro e la previdenza sociale . . . . . | 630,<br>634, 636, 637, 638   |
| VARALDO, relatore . . . . .  | 628, 630, 633, 635, 637, 638 |

« Aumento delle misure degli assegni familiari nei settori dell'industria, del commercio e professioni e arti, e dell'assicurazione » (1714) (Approvato dalla Camera dei deputati); « Rivalutazione degli assegni familiari nel settore dei servizi tributari appaltati » (1720) (D'iniziativa del deputato Angrisani); « Aumento della misura degli assegni familiari nel settore dei

giornalisti professionisti aventi rapporto di impiego con imprese editoriali » (1729) (2) (Discussione e approvazione in un testo unificato):

PRESIDENTE, *relatore* . . . . . Pag. 640, 642  
DI PRISCO . . . . . 642

« Modifiche di talune date di chiusura delle operazioni relative ad erogazioni di provvidenze a favore di personale licenziato da aziende siderurgiche » (1715) (Approvato dalla Camera dei deputati) (Discussione e approvazione):

PRESIDENTE . . . . . 638, 639  
PEZZINI, *Sottosegretario di Stato per il lavoro e la previdenza sociale* . . . . . 639  
ZANE, *relatore* . . . . . 638

*La seduta è aperta alle ore 10.*

*Sono presenti i senatori: Barbareschi, Bitossi, Boccassi, Di Prisco, Fiore, Grava, Iorio, Mammucari, Mcltisanzi, Monaldi, Palumbo Giuseppina, Simonucci, Tinzl, Vallauri, Varaldo, Venudo e Zane.*

*Interviene il Sottosegretario di Stato per il lavoro e la previdenza sociale Pezzini.*

**B O C C A S S I**, *Segretario, legge il processo verbale della seduta precedente, che è approvato.*

**Seguito della discussione e approvazione del disegno di legge d'iniziativa dei senatori Benedetti ed altri: « Aggiornamento dei trattamenti di previdenza regolati da convenzioni speciali stipulate in applicazione dell'articolo 86 del regio decreto-legge 4 ottobre 1935, n. 1827 » (884)**

**P R E S I D E N T E**. L'ordine del giorno reca il seguito della discussione del disegno di legge di iniziativa dei senatori Benedetti, Vallauri e De Unterrichter: « Aggiornamento dei trattamenti di previdenza regolati da convenzioni speciali stipulate in

(2) Nel corso della discussione il titolo del disegno di legge è stato così modificato: « Norme transitorie sugli assegni familiari in favore di alcune categorie di lavoratori prima dell'applicazione della legge 17 ottobre 1961, n. 1038 ».

applicazione dell'articolo 86 del regio decreto-legge 4 ottobre 1935, n. 1827 ».

**V E N U D O**, *relatore*. Il presente disegno di legge è già stato ampiamente discusso, e pertanto ritengo che non sia necessario illustrarlo ulteriormente.

Ho proposto alcuni emendamenti, ispirandomi soprattutto a due criteri: in primo luogo, riportare i lavoratori sotto il regime dell'assicurazione obbligatoria, dichiarando decadute le convenzioni sostitutive delle forme di previdenza obbligatorie per legge, mentre ritengo tuttora utili le convenzioni a carattere integrativo che operano nell'ambito dell'assicurazione facoltativa; in secondo luogo, assicurare la prosecuzione delle prestazioni più favorevoli, senza creare però condizioni discriminatorie per singoli gruppi di lavoratori nell'ambito dell'assicurazione generale (principio da cui il Ministero non ha mai voluto derogare).

I proponenti del presente disegno di legge, da me interpellati, si sono dichiarati favorevoli agli emendamenti che propongo, anzi hanno perfino dichiarato che il progetto di nuova formulazione è più chiaro di quello originario.

Invito, pertanto, la Commissione a voler prendere in esame ed approvare nella sua nuova formulazione il disegno di legge.

**B O C C A S S I**. Desidero fare un rilievo: non conosciamo nessuna delle convenzioni di cui si tratta e non sappiamo quale regime assicurativo esse offrissero ai propri iscritti; non ci è possibile, perciò, formulare un preciso giudizio su di esse, pur essendo favorevoli in linea di massima all'approvazione del disegno di legge.

Il relatore ha dichiarato che gli assicurati che dovrebbero passare alla Casse di previdenza degli enti locali sono 3.600, mentre altri 575 dovrebbero passare a carico dell'I.N.P.S. Desidereremmo conoscere le cifre esatte in proposito e qualcuna delle 24 convenzioni.

**P E Z Z I N I**, *Sottosegretario di Stato per il lavoro e la previdenza sociale*. Da dove il senatore Boccassi ha desunto la notizia che le convenzioni siano 24?

B O C C A S S I . È detto nella relazione dei proponenti allegata al disegno di legge: « Tali convenzioni sono in numero di 24, di cui 14 stipulate da enti locali (Comuni o Province) dei territori annessi dopo la prima guerra mondiale e 10 da altri enti pubblici e associazioni varie ».

P E Z Z I N I , *Sottosegretario di Stato per il lavoro e la previdenza sociale*. Il Ministero del lavoro ha preso in esame il disegno di legge e in linea di massima, come dichiarai a suo tempo, si è trovato consenziente con questa iniziativa. Le indagini fatte hanno consentito di raccogliere vari elementi (che ho già messi a disposizione del relatore e che i componenti della Commissione possono consultare), soprattutto validi a sceverare quelle convenzioni di cui si può decidere tranquillamente la soppressione — in quanto efficacemente sostituite dalla assicurazione obbligatoria — da quelle altre che invece hanno carattere integrativo e che è bene conservare.

Il prospetto in mio possesso comprende oltre un'ottantina di convenzioni, di cui una buona parte sono già decadute, probabilmente perchè estinte di fatto. Comunque, proprio in base ad alcuni elementi che abbiamo cercato di procurarci sia per l'individuazione di queste convenzioni che per la conoscenza degli oneri dipendenti dal disegno di legge, abbiamo ritenuto opportuno suggerire alcune modificazioni al testo proposto, modificazioni che il relatore ha prese in esame, concordate e quindi riproposte alla Commissione per l'approvazione.

Il relatore ha comunicato che anche i proponenti ritengono che la nuova formulazione del disegno di legge in discussione aderisca meglio alla loro iniziativa. Non dovremmo perciò avere più alcuna difficoltà; se rimanesse ancora qualche perplessità, potreste prendere visione degli elementi in nostro possesso, che sono a vostra disposizione.

M O N A L D I . Conosco il problema solo nelle sue linee generali; non so il numero esatto delle convenzioni, purtuttavia penso di poter rispondere al senatore Boccassi.

Ritengo che possiamo agire con tranquillità, perchè il disegno di legge nel testo modificato trasferisce all'Istituto della previdenza sociale i compiti che fino a questo momento erano attribuiti alle convenzioni. L'Istituto della previdenza sociale deve perseguire il trattamento di pensione; ove però, per effetto delle convenzioni, il trattamento stesso si dimostrasse più favorevole, gli enti sono tenuti a mantenerlo.

A mio avviso, quindi, il nuovo testo del disegno di legge in discussione può senz'altro essere approvato, perchè non comporta alcuna menomazione dei diritti degli assicurati.

P E Z Z I N I , *Sottosegretario di Stato per il lavoro e la previdenza sociale*. Risulta che le convenzioni sopravvissute sono, in realtà, solo una decina; è quindi possibile individuare il numero delle persone protette e di conseguenza l'onere che l'Istituto viene ad assumere.

F I O R E . Vari mesi fa, quando si iniziò la discussione di questo disegno di legge, rilevai che si doveva risolvere il problema dell'onere. Chi pagherà l'aggravio di spesa che viene addossato all'I.N.P.S.? Non vi è alcuna norma che garantisca che farà fronte lo Stato. Pertanto, praticamente, andremo ad attingere sempre al pozzo di S. Patrizio, ossia al Fondo adeguamento pensioni. A mio avviso, occorre precisare che l'onere che deriva in base alla legge n. 218 andrà a carico dello Stato.

M O N A L D I . Le nuove disposizioni cadono sotto le norme delle legge n. 218.

F I O R E . Le convenzioni esistenti passano all'I.N.P.S. con tutte le relative conseguenze: su chi ricadrà l'onere? Per tale motivo avevo pregato il senatore Venudo di chiarire i termini del problema.

P E Z Z I N I , *Sottosegretario di Stato per il lavoro e la previdenza sociale*. Ritengo di aver già fornito alla Commissione qualche dato, in base agli elementi che il Ministero si è procurati. Da essi risulta che do-

vrebbero passare alla Cassa di previdenza degli enti locali circa 2.800 assicurati, all'I.N.P.S. circa 400. I contributi accantonati ammontano a circa un miliardo di lire, e andranno assegnati per 885 milioni alla Cassa degli enti locali e per 115 milioni all'I.N.P.S. Coloro che già godono di trattamento di quiescenza sono circa 150, le cui riserve matematiche ammontano complessivamente a 180 milioni. In pratica, a carico dell'I.N.P.S. andrebbe un onere annuo di 40 milioni circa. Mi sembra perciò che non si tratti di cifre preoccupanti. D'altro canto, lo Stato concorre per la sua parte.

F I O R E . Ma questa parte dovrebbe essere almeno la quarta dell'intero onere. Comunque, qui la questione è nettamente diversa, in quanto si vorrebbe che nulla andasse a carico dello Stato. In pratica, si verificherà quanto è accaduto per l'assistenza farmaceutica ai pensionati.

P R E S I D E N T E . Per la verità, la Commissione finanze e tesoro, nel suo parere, rileva che il provvedimento in esame, non comportando un onere diretto a carico del bilancio statale, non pone questioni di copertura finanziaria. Tuttavia — prosegue la 5<sup>a</sup> Commissione — poichè l'onere delle assicurazioni per invalidità e vecchiaia potrebbe riversarsi a carico dello Stato qualora l'I.N.P.S. non fosse in grado di provvedere con i propri mezzi, si raccomanda alla Commissione di merito di accertare quest'ultima possibilità, valutando l'entità dell'onere a carico delle gestioni, determinato dalla differenza fra le riserve costituite a norma di convenzione per le pensioni in godimento e per i periodi di iscrizione e quelle che si rendono necessarie in base agli ordinamenti delle gestioni alle quali gli iscritti ed i pensionati delle convenzioni sono trasferiti.

P E Z Z I N I , *Sottosegretario di Stato per il lavoro e la previdenza sociale*. Siamo dunque nel campo delle ipotesi, che si verificherebbero qualora fosse necessario sopprimere ad un'impossibilità dell'I.N.P.S. di provvedere coi propri mezzi. Tuttavia si tratta di un parere non certo contrario, accompagnato da considerazioni che possia-

mo condividere o no. L'importante è che si tratti di un parere non ostativo per le decisioni della Commissione.

F I O R E . Comunque deve essere chiaro che, se un nuovo onere va a carico del Fondo adeguamento pensioni, la quarta parte di tale onere deve essere sostenuta dallo Stato.

V A R A L D O . Sono pensioni in via di pagamento...

F I O R E . ... che peraltro vengono liquidate in base alla legge n. 218.

V A R A L D O . È una piccola cosa...

F I O R E . Piccola o grande, si tratta di una questione di principio. D'altra parte per l'assistenza farmaceutica si è trattato di miliardi.

P R E S I D E N T E . Poichè nessun altro domanda di parlare, dichiaro chiusa la discussione generale.

Passiamo ora all'esame e alla votazione degli articoli, che avrà luogo, se non si fanno osservazioni, sul testo sostitutivo proposto dal relatore Venudo.

#### Art. 1.

Si dichiarano decadute ad ogni effetto le seguenti convenzioni che assicurino ai lavoratori un trattamento di previdenza sostitutivo dell'assicurazione obbligatoria per la invalidità, la vecchiaia e i superstiti e delle altre forme di previdenza obbligatoria istituite per legge:

a) le convenzioni stipulate tra l'Istituto nazionale della previdenza sociale e gli enti di cui all'articolo 69 del regolamento per l'esecuzione del regio decreto 30 dicembre 1923, n. 3184, concernente provvedimenti per l'assicurazione obbligatoria contro la invalidità e la vecchiaia, approvato col regio decreto 28 agosto 1924, n. 1422, ed all'articolo 86 del regio decreto-legge 4 ottobre 1935, n. 1827, convertito, con modificazioni, nella legge 6 aprile 1936, n. 1155;

10<sup>a</sup> COMMISSIONE (Lav., emigr., prev. soc.)52<sup>a</sup> SEDUTA (8 novembre 1961)

b) le convenzioni di cui all'articolo 7 del regio decreto-legge 1<sup>a</sup> maggio 1926, n. 908;

c) le convenzioni approvate col regio decreto 15 ottobre 1925, n. 2062, e col regio decreto 18 ottobre 1928, n. 2605.

(È approvato).

#### Art. 2.

Gli iscritti ai trattamenti di previdenza disciplinati dalle convenzioni dichiarate decadute ai sensi del precedente articolo ed i pensionati a carico dei trattamenti stessi sono trasferiti nell'assicurazione obbligatoria per l'invalidità, la vecchiaia e i superstiti o nelle altre forme di previdenza obbligatoria istituite per legge, alle quali risultino soggetti in base alle norme in vigore.

I periodi di iscrizione ai predetti trattamenti sono riconosciuti validi agli effetti del diritto alle prestazioni dell'ordinamento previdenziale nel quale gli iscritti ed i pensionati sono trasferiti ai sensi del precedente comma, e della misura delle prestazioni stesse.

**B O C C A S S I** Per il passaggio da una forma all'altra non è previsto il diritto di opzione, che invece, a mio avviso, dovrebbe essere accordato.

**P E Z Z I N I**, *Sottosegretario di Stato per il lavoro e la previdenza sociale*. Il provvedimento ha appunto lo scopo di consentire il traferimento alla situazione più favorevole.

**P R E S I D E N T E**. Poichè nessun altro domanda di parlare, metto ai voti l'articolo 2 di cui ho dato lettura.

(È approvato).

#### Art. 3.

Per le prestazioni liquidate o da liquidare in base alle convenzioni di cui al precedente articolo 1 con decorrenza da data anteriore al primo giorno del mese successivo

all'entrata in vigore della presente legge, si provvede come segue:

a) per gli appartenenti a categorie soggette alla assicurazione obbligatoria per l'invalidità, la vecchiaia ed i superstiti, le prestazioni sono trasferite a carico dell'assicurazione stessa che è tenuta a riliquidarle secondo le norme della legge 4 aprile 1952, n. 218 e successive modificazioni, prendendo per base di calcolo il contributo obbligatorio base che sarebbe stato dovuto all'assicurazione suddetta sulla retribuzione percepita dall'interessato e sulla quale è stato versato il contributo a norma della convenzione;

b) per gli appartenenti a categorie soggette a forme di previdenza obbligatoria diverse da quella indicata alla precedente lettera a), le prestazioni sono trasferite a carico della gestione previdenziale presso la quale gli interessati avrebbero dovuto essere iscritti a norma di legge. La gestione provvede a riliquidare le dette prestazioni in base alle norme vigenti.

Le nuove prestazioni risultanti dalla riliquidazione effettuata ai sensi delle lettere a) e b) del comma precedente decorrono dal primo giorno del mese successivo a quello di entrata in vigore della presente legge

(È approvato).

#### Art. 4.

L'Istituto nazionale della previdenza sociale provvederà a trasferire, nell'assicurazione obbligatoria per l'invalidità, la vecchiaia e i superstiti o nelle altre forme di previdenza obbligatoria istituite con legge, per ciascun iscritto al trattamento disciplinato da ogni singola convenzione dichiarata decaduta e per ciascun pensionato a carico di detto trattamento, rispettivamente, le riserve costituite in applicazione della convenzione medesima e i valori capitali residui, nel limite degli importi determinati come segue:

a) a favore dell'assicurazione obbligatoria per l'invalidità, la vecchiaia e i superstiti, applicando le tabelle dei coefficienti

di calcolo approvate con il decreto del Ministro del lavoro e della previdenza sociale del 2 febbraio 1960, ai sensi dell'articolo 15, quarto comma, lettera *d*) della legge 20 febbraio 1958, n. 55:

*b*) a favore delle altre forme di previdenza obbligatoria, secondo le norme dei rispettivi ordinamenti.

Le eventuali disponibilità residue saranno utilizzate per la costituzione di trattamenti integrativi di cui al successivo articolo 5, commi 2° e 3°.

(È approvato).

#### Art. 5.

A decorrere dal primo giorno del mese successivo a quello di entrata in vigore della presente legge, cessa l'obbligo degli adempimenti posti a carico sia degli enti che hanno stipulato le convenzioni di cui all'articolo 1 della presente legge, sia dei rispettivi dipendenti, fermo restando il diritto dell'Istituto nazionale della previdenza sociale di esigere quanto dovuto a tale data a norma delle convenzioni decadute.

Qualora le convenzioni dichiarate decadute ai sensi dell'articolo 1 della presente legge garantiscano un trattamento più favorevole di quello delle forme di previdenza istituite per legge, nelle quali gli iscritti e i pensionati sono trasferiti ai sensi del precedente articolo 2, gli enti sono tenuti ad assicurare a proprio carico ai rispettivi dipendenti pensionati o in attività di servizio la conservazione, a titolo di trattamento integrativo, delle maggiori prestazioni derivanti dalle predette convenzioni utilizzando le eventuali disponibilità residue di cui all'ultimo comma del precedente articolo 4.

A tale fine gli enti possono anche stipulare una convenzione con l'Istituto nazionale della previdenza sociale in base all'articolo 86 del regio decreto-legge 4 ottobre 1935, n. 1827.

(È approvato).

**P E Z Z I N I**, *Sottosegretario di Stato per il lavoro e la previdenza sociale*. Il titolo del provvedimento originario è: « Aggiornamento dei trattamenti di previdenza

regolati da convenzioni speciali stipulate in applicazione dell'articolo 86 del regio decreto-legge 4 ottobre 1935, n. 1827 »; se nonchè, nell'articolo 1 del testo sostitutivo da noi approvato si fa riferimento anche ad altre leggi. Pertanto ritengo che sarebbe opportuno modificare il titolo, limitandolo alla prima parte, ossia: « Aggiornamento dei trattamenti di previdenza regolati da convenzioni speciali ».

**P R E S I D E N T E**. Poichè non si fanno osservazioni, rimane così stabilito.

Metto ai voti il disegno di legge nel suo complesso.

(È approvato).

**Discussione e rinvio del disegno di legge d'iniziativa dei senatori Bitossi ed altri:**  
« Estensione dei benefici previsti dalla legge 12 aprile 1943, n. 455, ai lavoratori colpiti da silicosi associata o no ad altre forme morbose contratta nelle miniere di carbone in Belgio e rimpatriati » (1653)

**P R E S I D E N T E**. L'ordine del giorno reca la discussione del disegno di legge d'iniziativa dei senatori Bitossi, Barbareschi, Fiore, Di Prisco, Boccassi, Iorio, Mammucari, Palumbo Giuseppina e Simonucci: « Estensione dei benefici previsti dalla legge 12 aprile 1943, n. 455, ai lavoratori colpiti da silicosi associata o no ad altre forme morbose contratta nelle miniere di carbone in Belgio e rimpatriati ».

Dichiaro aperta la discussione generale, e comunico che il parere della Commissione finanze e tesoro è così formulato: « La Commissione, pur comprendendo lo spirito da cui sono mossi i proponenti, rileva che non è precisata la spesa ed è del tutto generica l'indicazione della copertura finanziaria. *Rebus sic stantibus*, la Commissione non può esprimere parere favorevole ».

**V A R A L D O**, *relatore*. Il disegno di legge in esame trae la sua origine dalla situazione dei minatori italiani che prestano la loro opera in Belgio e, nell'ambito della legislazione belga sulle malattie professionali non sono protetti contro la silicosi, motivo per cui finiscono col trovarsi

svantaggiati quando contraggono tale malattia. Infatti essi possono senza dubbio ottenere il riconoscimento dell'invalidità, ma soltanto a titolo generico, ciò che esige come condizione un determinato numero di anni passati in miniera — numero che recentemente è stato ridotto — e soprattutto il conseguimento di un elevato grado di invalidità, mentre spesso, nella realtà, tali lavoratori sono costretti ad abbandonare il lavoro a causa appunto della silicosi, quando ancora non hanno raggiunto il grado d'invalidità e il numero di anni in miniera che consentirebbero loro il riconoscimento dell'invalidità generica.

Gli onorevoli colleghi che hanno proposto il disegno di legge in esame attribuiscono all'I.N.A.I.L. il compito di assistere i rimpa- triati dal Belgio affetti da silicosi mediante le forme assistenziali e previdenziali che sono stabilite dalla legge 12 aprile 1943, n. 455.

Lo scopo del provvedimento in discussione è, senza dubbio, altamente umanitario. Peraltro è in atto da parte del Governo un'azione tendente ad ottenere che, nell'ambito della Comunità europea, anche da parte del Belgio la silicosi venga riconosciuta come malattia professionale. Non sappiamo se e quando quest'azione produrrà risultati. Per tale motivo i proponenti del disegno di legge, pur rendendosi conto dell'importanza dell'azione che il Governo sta svolgendo, ritengono necessario provvedere provvisoriamente nell'ambito nazionale. Se non erro, il Ministro degli esteri, parlando in sede di replica sul bilancio del suo Dicastero, ha accennato ad un certo favore nei confronti del disegno di legge che ora è al nostro esame, il quale tuttavia desta qualche perplessità sia per la formulazione sia per la copertura dell'onere finanziario.

Una certa perplessità è anzitutto determinata dal fatto che si parla esclusivamente di lavoratori delle miniere di carbone del Belgio. Si afferma che in tutti gli altri Stati la silicosi sarebbe riconosciuta come malattia professionale, ma io non so se effettivamente non esistano altri paesi, nei quali oggi magari i nostri minatori non vanno a la-

vorare, ma dove potrebbero andare domani, e che non riconoscano la silicosi come malattia invalidante, per cui noi rischiamo di varare una legge appositamente per i minatori che provengono dal Belgio lasciando scoperti altri casi. Altra preoccupazione deriva dalla considerazione che noi, in certo qual modo, col provvedimento in esame, riconosciamo che lo Stato italiano deve accollarsi l'onere di quelle forme previdenziali che sono riconosciute nell'ambito nazionale, anche quando si tratti di cittadini italiani che lavorano in Paesi esteri dove la tutela assicurativa è carente. Ciò potrebbe, domani, far sì che altre categorie di lavoratori, non assistite per determinate forme morbose, reclamino il medesimo trattamento che viene usato nei riguardi dei minatori reduci dal Belgio.

Per quanto riguarda poi la formulazione tecnica del disegno di legge, dirò che all'articolo 2 bisognerà senz'altro apportare un emendamento. In esso, infatti, è detto che le prestazioni elencate all'articolo 1 sono concesse a titolo provvisorio, e cessano automaticamente nel caso di riconoscimento ai lavoratori del diritto a prestazioni non inferiori da parte delle competenti istituzioni belghe. In pratica, può avvenire che le istituzioni belghe stabiliscano un trattamento inferiore a quello italiano; per tale eventualità occorre prevedere che i nostri lavoratori ottengano dallo Stato italiano soltanto la differenza tra i due trattamenti, evitando il cumulo.

Per quel che riguarda la copertura (articolo 5), se è vero che il capitolo 94 del bilancio del Ministero del lavoro e della previdenza sociale riguarda spese per reclutamento, avviamento e assistenza ai lavoratori italiani e alle loro famiglie all'estero o che rimpatriano, nonchè agli stranieri assimilati, è anche vero che i due capitoli del bilancio degli esteri che vengono citati riguardano, l'uno (n. 114) spese per tutela e assistenza delle collettività italiane all'estero e dei connazionali residenti all'estero e in transito per l'Italia, e l'altro (n. 115) rimpatrio di nazionali indigenti, spese ospedaliere, funebri e sussidi per l'assistenza a connazionali all'estero. Non si sa quindi come pos-

sano recepirsi da tali capitoli fondi da destinare a connazionali che erano all'estero ma sono rimpatriati.

**P E Z Z I N I**, *Sottosegretario di Stato per il lavoro e la previdenza sociale*. Si tratta di due capitoli del tutto insufficienti ai fini delle spese che si dovrebbero sostenere per il provvedimento in esame.

**V A R A L D O**, *relatore*. Comunque, a parte la insufficienza, mi sembra dubbio che si possano prelevare fondi da tali capitoli per destinarli ad italiani che sono stati sì all'estero, ma che all'atto di fruire dell'assistenza si trovano in Italia.

**B I T O S S I**. Onorevoli colleghi, il relatore ha fatto alcune osservazioni fra le quali la più importante è quella di ordine finanziario; egli non ha però espresso il suo avviso circa l'opportunità o l'inopportunità di approvare il disegno di legge.

**V A R A L D O**, *relatore*. In linea di massima sono favorevole all'approvazione del disegno di legge.

**B I T O S S I**. Se il senatore Varaldo è favorevole al provvedimento, la sua diligenza e la sua capacità lo avrebbero dovuto portare a preparare degli emendamenti, al fine di rendere possibile l'immediata applicazione del provvedimento stesso. La situazione è tale che prolungarla anche di un solo giorno significa mettere decine di lavoratori italiani nella condizione di dover accettare un lamentevole stato di cose e di attendere volontariamente la morte.

Sembra strano che degli esseri umani, pur sapendo di essere condannati alla morte, non facciano nulla per evitarla, ma è la situazione economica che li spinge a continuare a lavorare, pur sapendo essi a che cosa vanno incontro.

Perchè abbiamo presentato questo disegno di legge? Perchè dobbiamo impedire il protrarsi di una situazione anomala (dovuta alle condizioni particolari dell'immediato dopoguerra, in cui fu stipulato l'accordo tra i Governi italiano e belga), che va a scapito di cittadini italiani. Decine di minatori ita-

liani sono morti di silicosi in Italia o in Belgio senza aver avuto la possibilità di essere curati e protetti.

Subito dopo la guerra, vi era in Italia una forte disoccupazione, a causa della riconversione delle industrie dall'attività di guerra a quella di pace; l'emigrazione nel Nord America, nel Sud America, in Svizzera, in Belgio, in Germania, in Francia era chiusa, vi erano solo le miniere belghe che offrivano una possibilità di lavoro. In Italia si cercò di dare il massimo impulso all'estrazione del carbone, e a Carbonia furono impiegati circa sedicimila lavoratori provenienti da tutte le parti d'Italia. Nel Belgio furono utilizzate miniere vecchissime, profonde magari 2.500 metri; ebbe inizio una politica di rapina nel settore del carbone e molti italiani furono impiegati per la sua estrazione.

Io visitai una volta una miniera a Charleroi insieme con un Ministro e con alcuni colleghi dell'organizzazione sindacale; all'abbattimento nel fondo della miniera vi erano solo italiani, polacchi, prigionieri tedeschi, spagnoli, algerini e marocchini. I belgi erano tutti occupati negli uffici, e questo in un certo senso era logico, data la scarsità della mano d'opera.

Dati statistici e scientifici dimostrano che lavorare all'abbattimento nelle miniere del Belgio (che non avevano a quell'epoca alcun accorgimento per rendere più agevole il lavoro) significava la perdita, dopo pochi anni, del 15, 20, 30 per cento della capacità lavorativa per effetto della silicosi.

A questo punto si potrebbe dire che non si dovrebbe più scavare carbone. In alcuni Paesi si comincia già ad estrarlo a cielo aperto e non a 2000-3000 metri di profondità.

Le situazioni peggiori sono state determinate dall'affannosa ricerca di carbone, di cui il mondo aveva bisogno nell'immediato dopoguerra, e dalla particolarità che in Belgio non viene riconosciuta come malattia professionale la silicosi. Tale circostanza ci ha indotti a presentare il nostro disegno di legge.

L'operaio italiano si reca in Belgio nel pieno rigoglio delle sue forze, ma dopo tre o quattro anni comincia ad essere menoma-



to del 15-30 per cento della capacità lavorativa; e poichè in Belgio, ripeto, non è riconosciuta questa malattia professionale, non gli rimane altro che continuare a lavorare.

Solo nel caso di perdita del 66 per cento della capacità lavorativa il minatore è collocato in pensione; pertanto, inseguendo questo miraggio, molti continuano a lavorare, non rendendosi conto di andare incontro a sicura morte.

Noi parlamentari italiani siamo in certo qual modo responsabili di una simile situazione, perchè abbiamo approvato la convenzione tra il Governo italiano e quello belga e dobbiamo, quindi, cercare di mitigare il danno che ne deriva ai minatori italiani. Non dobbiamo abbandonare a se stessi questi lavoratori, ma aiutarli.

In Belgio la presentazione di questo disegno di legge è stata notata, ed alcuni giornali locali hanno scritto con mortificazione per il fatto che un simile problema, essenzialmente belga, venga affrontato nel parlamento italiano.

Siamo certi perciò che il Governo belga affronterà e risolverà tale problema; ed è per questa ragione che il presente disegno di legge riveste un carattere di temporaneità.

Per ora l'Italia deve difendere i propri cittadini. Invito perciò la Commissione ad approvare il presente disegno di legge nel più breve tempo possibile, dopo avervi apportato le modifiche che si riterranno necessarie, cosicchè possa essere inviato alla Camera dei deputati e reso immediatamente esecutivo.

Il Ministro degli esteri ha espresso parere favorevole al provvedimento: dopo questa presa di posizione, il non approvarlo significherebbe assumersi maggiori responsabilità.

Prego perciò il relatore di voler concretare gli emendamenti a suo avviso necessari, per dare al più presto ai lavoratori italiani la possibilità di curarsi di una malattia assolutamente fatale.

**MONALDI.** Anch'io ho visitato le miniere belghe e mi sono soffermato soprattutto in quelle di Charleroi. Sono sceso fino in fondo, dove si lavora col mazzapicchio al-

l'abbattimento del carbone, e mi sono reso conto di persona dell'estrema durezza delle condizioni di lavoro dei nostri minatori.

Non stiamo tentando di risolvere un problema generale dell'emigrazione, nè un problema generale attinente al trattamento ed all'assistenza dei nostri lavoratori. Il disegno di legge ci pone di fronte ad un problema specifico: la silicosi.

La silicosi è una malattia invalidante? Quando rende invalido l'individuo e come?

La silicosi produce l'insufficienza respiratoria, in quanto dà luogo a tessuto di neoformazione che invade ed irrigidisce il parenchima polmonare.

Un altro motivo d'invalidità per il silicotico consiste nell'interessamento del cuore destro e del piccolo circolo; si tratta della cosiddetta invalidità da cuore polmonare cronico.

L'invalidità procede lentamente, perchè la trasformazione del polmone avviene con estrema gradualità. La natura è stata generosissima con l'apparato respiratorio dell'uomo. In linea generale, l'uomo consuma un ventesimo delle sue disponibilità nella respirazione normale, e si comprende facilmente come per sentirsi invalido dal punto di vista della sufficienza respiratoria si debba arrivare a una riduzione di circa la metà; se si aggiunge il cuore polmonare cronico, ci si può arrivare anche prima.

In genere il cuore polmonare cronico si manifesta più tardi, e pertanto, molto spesso si arriva all'invalidità da silicosi quando si è alle soglie della morte. Ecco il grave danno nel quale si vengono a trovare i silicotici non protetti nel quadro dell'assicurazione contro le malattie professionali. Di qui la necessità, anzi l'obbligo, da parte della società, di considerare la silicosi come malattia professionale. Quando una malattia è riconosciuta come professionale, infatti, non si aspetta che l'individuo sia diventato invalido; basta la diagnosi di malattia perchè immediatamente l'individuo sia posto non dico sotto cura (giacchè, disgraziatamente, le cure fino ad oggi attuate non sono efficaci, tutt'al più possono rallentare il cammino della malattia, che in genere è fatale), ma almeno sotto un'assisten-

za adeguata. Quindi io di tutto cuore condido lo spirito del disegno di legge in esame. Tuttavia dobbiamo renderci conto di come si possa portare a pratica realizzazione il provvedimento. Come può l'individuo, che ancora lavora nel Belgio in qualità di minatore, ottenere un diagnosi di silicosi? Per i rimpatriati, possiamo essere d'accordo che appena rientrano in Italia siano sottoposti agli opportuni esami; ma per quelli che rimangono in Belgio, se dovessimo attendere che rimpatrinano perchè si sentono male, arriveremmo alle soglie dell'invalidità.

Questo è, secondo me, il punto più delicato: quello di trovare il modo per avere una assistenza specifica *in loco*. Dobbiamo incaricare le nostre autorità consolari di seguire anche sotto tale profilo i nostri lavoratori e quindi avviarli a determinati centri (perchè ci debbono essere dei centri appositi che garantiscano la possibilità di diagnosticare la silicosi, specialmente nelle sue fasi iniziali)? Questo è un problema estremamente delicato, perchè è evidente che non possiamo agire aspettando che i nostri connazionali ritornino in patria: come stanno oggi le cose, è chiaro che tale ritorno coincide con una fase della malattia irreparabilmente avanzata, mentre l'assistenza dovrebbe assolutamente essere la più precoce possibile. Da qui la mia preghiera vivissima al relatore senatore Varaldo, e anche a coloro che hanno proposto il disegno di legge, perchè vogliano esaminare l'aspetto del problema da me esposto. Giacchè, senatore Bitossi, non si può confondere il trattamento d'invalidità con quello di malattia professionale, per cui l'articolo 2 del suo provvedimento non mi sembra ben concepito; il trattamento di malattia professionale è superiore a quello d'invalidità e quindi tale articolo in ogni caso va modificato.

Viene poi legittima la domanda: quale sarà l'onore e come verrà coperto? Il problema è soprattutto quantitativo. Ci mancano completamente i dati sugli individui che potrebbero venirsi a trovare, o che già si trovano, nella condizione di chiedere il trattamento previsto dal disegno di legge; ciò perchè, secondo me, e secondo un evidente criterio di giustizia, occorre tener

conto non soltanto dei futuri silicotici ma anche di quelli che sono attualmente affetti dalla malattia. È possibile un'indagine da parte del Ministero del lavoro, sia pure sommaria? Io credo che, forse, presso l'I.N.A.I.L. si potrebbe reperire qualche elemento.

Ciò dico perchè, contrariamente all'opinione del senatore Bitossi, il lavoro in miniera di carbone non porta facilmente alla silicosi; per tale motivo ho parlato del mazzapicchio, di quelli che vanno a lavorare proprio all'estremità delle gallerie, a contatto col terriccio, dove effettivamente c'è ricchezza di silicio. Invece gli operai che lavorano proprio nel carbone, sia pure nelle miniere, difficilmente vanno incontro alla silicosi, e più spesso invece a malattie diverse, come la pneumoconiosi.

**BITOSS I.** Per tale motivo abbiamo specificato: silicosi associata o no ad altre forme morbose.

In sostanza, in Belgio si dice che fra i minatori non c'è silicosi, e perciò non si vogliono proteggere i lavoratori da quel punto di vista. Dato che da noi sussiste un altro concetto della silicosi, noi desideriamo che i nostri lavoratori, quando rientrano in Italia, trovino un'adeguata assistenza.

**MONALDI.** Ma proprio a tale fine occorre tener conto che esistono problemi quantitativi e qualitativi, mentre col provvedimento come è ora formulato (diciamolo francamente) non garantiremmo grandi vantaggi ai nostri lavoratori. I silicotici sono coloro che vivono per 2, 3, 4 anni all'estremità delle gallerie, in quei luoghi, cioè, dove in genere un lavoratore viene mantenuto per un periodo massimo di due anni.

**PALUMBO GIUSEPPINA.** In due anni, però, ha contratto la silicosi.

**MONALDI.** È difficile, accade rare volte; di solito due anni non bastano per far sorgere la malattia. Quindi pregherei di ristudiare il problema, dal lato quantitativo e da quello qualitativo, così da adeguare il nostro provvedimento alla realtà della

situazione, soprattutto per quanto riguarda alcuni aspetti: ritornano malati i nostri lavoratori? in che fase? è necessaria un'assistenza *in loco*? Mi pare che questi siano problemi di un certo interesse, che occorre risolvere per poter dare al disegno di legge in discussione un contenuto più concreto ed efficace.

**P R E S I D E N T E .** Vorrei sottolineare un altro aspetto del problema: molti italiani, specialmente veneti e particolarmente della provincia di Belluno, che lavorano nelle miniere belghe, si sono stabiliti colà con le famiglie. Che cosa possiamo fare per loro sotto l'aspetto dell'assistenza contro la silicosi? È un problema importante anche questo, perchè si tratta di gente che rientra in patria quando già è gravemente ammalata, o addirittura non rientra affatto.

**P A L U M B O G I U S E P P I N A .** Sono abbastanza soddisfatta della relazione del senatore Varaldo, perchè in via di principio egli si è dichiarato d'accordo sul disegno di legge.

Desidero peraltro rispondere a qualche sua osservazione.

Egli ha cominciato col dire che non sa con esattezza quali siano i Paesi in cui la silicosi non è considerata malattia professionale. Noi abbiamo una massiccia emigrazione di minatori nel Belgio, abbastanza rilevante in Germania e, ora, in Olanda ...

**V A R A L D O , relatore.** E in Inghilterra?

**P A L U M B O G I U S E P P I N A .** Per ora sono pochi i minatori che vanno in Inghilterra. Comunque, escluso il Belgio, tali Paesi considerano tutti la silicosi come malattia professionale, e pertanto non sono sorti per noi problemi così gravi come è avvenuto per il Belgio. Noi della Commissione lavoro abbiamo potuto rilevare — nella prima Legislatura, quando siamo andati a visitare il Centro di emigrazione di Milano — quanto siano severi quei medici nella selezione dei nostri operai, che sono in gran parte veneti, abruzzesi e meridionali. Essi

vogliono il fior fiore della nostra gioventù, che poi va a lavorare nel fondo delle miniere. Non voglio certo confutare la descrizione scientifica del senatore Monaldi, ma voglio soltanto dire che è proprio laggiù, dove lavorano i nostri minatori, che si contrae la silicosi, che in Belgio non è protetta.

Quanto al problema della copertura, tutti sappiamo che l'I.N.A.I.L. è l'unico istituto di previdenza che abbia un bilancio attivo e che abbia quindi la possibilità di fronteggiare l'onere che deriverebbe dalla giusta tutela dei nostri minatori ammalati. Dopo tutto, l'aggravio sulle finanze nazionali dovrebbe essere temporaneo, perchè sappiamo che la Comunità europea sta compiendo studi al fine di omogeneizzare le forme di previdenza, e sappiamo anche che le autorità governative belghe, stimolate proprio dal disegno di legge oggi al nostro esame, intendono aggiornare la legislazione del loro paese. Anche per tale motivo, perciò, penso che il provvedimento dovrebbe essere approvato con la massima sollecitudine, tanto più che lo stesso Ministro degli affari esteri ha dichiarato in Senato di essere favorevole; e se è favorevole il Ministero degli esteri, credo che non possa non essere favorevole al provvedimento anche il Ministero del lavoro e della previdenza sociale.

Il senatore Monaldi si è domandato chi attuerà gli accertamenti e la diagnosi tempestiva nei confronti dei nostri lavoratori all'estero. Devo ricordare in proposito che sia la C.G.I.L. che la C.I.S.L. dispongono di patronati funzionanti nei vari paesi, tanto vero che se siamo venuti a conoscenza della tragica situazione dei minatori italiani nel Belgio, ciò è avvenuto appunto per il tramite di tali organizzazioni. Personalmente, sono stata anche a Bruxelles, dove funziona molto bene un nostro patronato, e ho potuto constatare che i nostri lavoratori vi si recano quando accusano qualche malessere, che essi non sanno spiegare ma che dall'esperienza altrui intuiscono possa preludere a qualche malattia pericolosa. E i patronati si preoccupano di far sottoporre i nostri connazionali ad accurate visite mediche e ai primi accertamenti, i quali potrebbero essere convalidati per esempio da qualche me-

dico presso le nostre rappresentanze consolari.

Il problema della diagnosi, come ha osservato giustamente il senatore Monaldi, è importantissimo, perchè la silicosi può sussistere anche senza che abbia raggiunto un grado tale da portare all'invalidità. Ed è un problema che va risolto, perchè la nostra Costituzione, all'articolo 38, stabilisce che a tutti i cittadini, malati e bisognosi, dev'essere garantita l'assistenza.

Per tutti questi motivi, per quelli meglio esposti dal senatore Bitossi nonchè per quelli egregiamente illustrati, sotto l'aspetto scientifico, dal senatore Monaldi, ritengo che il disegno di legge, pure se imperfetto, e quindi perfezionabile attraverso qualche emendamento, dovrebbe essere approvato rapidamente, perchè nel Belgio la situazione dei nostri minatori è veramente grave, tragica anzi, e coinvolge la nostra migliore gioventù.

**D I P R I S C O .** Da tutte le parti si conviene sull'urgenza e sull'importanza della questione sollevata dal nostro disegno di legge. Vorrei sottolineare le ripercussioni che ha avute nel Belgio, sulla stampa locale, la presentazione al nostro Parlamento del progetto in esame, con conseguenze rilevanti nello stesso ambiente governativo belga, tanto che quel Ministro del lavoro e della previdenza sociale è stato costretto a rendere pubblicamente una dichiarazione sull'importanza del problema e sulla necessità che esso venga risolto. La citazione del giornale « Le Populaire » è sintomatica a tale riguardo, là dove si dice che l'approvazione eventuale di questo disegno di legge apporterà una soluzione provvisoria al problema, perchè c'è da augurarsi che presto il Belgio si decida a normalizzare la propria legislazione sulle malattie professionali ed in particolare sulla silicosi.

È indubbio che una ripercussione di tal genere sulla stampa belga è dovuta al fatto che esistono casi di silicotici non protetti, per effetto di una legislazione insufficiente; e pertanto sussiste la necessità di tranquillizzare la nostra mano d'opera, che da tanti

anni si trova scoperta dall'assicurazione. Ritengo che sia indispensabile un atto di coraggio da parte della nostra Commissione, da parte del Parlamento italiano, proprio per indurre le autorità belghe a porre rimedio a una legislazione « le cui insufficienze — è sempre « Le Populaire » che scrive — ci coprono di vergogna ». Noi sappiamo quanto forti siano nello stesso Belgio le polemiche contro i padroni delle miniere e abbiamo qui una testimonianza di solidarietà coi nostri lavoratori per la soluzione del grave problema.

Sono questi i motivi che ci inducono a ritenere urgente l'approvazione del nostro disegno di legge. Se il problema ha destato tanto interesse nella stampa belga, da trovare risalto su giornali della importanza del « Populaire », del « Peuple » del « Soir », della « Dernière heure » e del « Drapeau rouge », ciò significa che esso risponde ad un'autentica e grave esigenza. E ritengo che l'approvare il disegno di legge in esame significherebbe anche accelerare enormemente l'iniziativa belga, per le pressioni che il fatto può esercitare sul Governo di quel Paese.

**P E Z Z I N I ,** *Sottosegretario di Stato per il lavoro e la previdenza sociale.* Esiste però anche il pericolo contrario, ossia che, una volta sistemata la questione con un provvedimento nostro, il problema scada di attualità in Belgio.

**D I P R I S C O .** No, in quanto lo stesso Governo italiano, con tutte le leve di carattere internazionale che può manovrare, ha la possibilità di indurre il Governo belga ad agire con ragionevole sollecitudine. Fratanto, comunque, ritengo che l'iniziativa del Parlamento italiano possa costituire una notevole spinta, anche in sede internazionale, affinchè il problema della protezione dalla silicosi venga affrontato e risolto con moderne vedute.

In relazione alla questione sollevata dal senatore Monaldi e ripresa dalla senatrice Palumbo, è evidente che occorre escogitare un metodo per intervenire sul posto, sia per prevenire più gravi danni alla salute dei nostri lavoratori, sia per avviare all'incon-

veniente di quelli che non rimpatrieranno perchè si sono stabiliti nel Belgio con le loro famiglie. Penso che anche in questo caso si tratti di usare le carte di cui disponiamo in sede internazionale, perchè altrimenti non si riuscirebbe a capire che cosa sia servito andare a Torino ad assistere solennemente alla firma della Carta sociale europea, se poi quegli stessi esponenti che la sottoscrivono e fanno risonanti affermazioni, all'atto pratico dovessero rimanere sordi alle nostre giustificate sollecitazioni.

È dunque opportuno approvare il provvedimento in discussione, augurandoci che esso induca le autorità belghe a risolvere con la propria legislazione questo problema molto grave, che il Parlamento italiano potrà vantarsi di avere sollevato ed avviato ad un esito soddisfacente.

**B O C C A S S I**. Concordo con le argomentazioni esposte dal senatore Monaldi, non mi persuadono invece le sue conclusioni.

È necessario stabilire anche se la pneumoconiosi sia una malattia professionale, dato che produce l'invalidità in quanto portatrice dell'asma cronica.

Il presente disegno di legge parla di silicosi « associata o no ad altre forme morbose ».

**V A R A L D O**, *relatore*. Altre forme morbose polmonari, purchè siano sempre associate alla silicosi.

**B I T O S S I**. Desidero rispondere ad alcune osservazioni fatte dal senatore Monaldi.

Dobbiamo tenere presente che i lavoratori italiani in Belgio non sono completamente abbandonati a se stessi: oltre ai consolati esistono degli enti di patronato che li tutelano dal punto di vista sanitario.

A Bruxelles vi sono numerosi enti di patronato che vivono col finanziamento che ricevono, attraverso il Ministero del lavoro, dagli Istituti assistenziali e previdenziali; e sono proprio questi patronati che visitano e fanno visitare da specialisti gli operai italiani ammalati e riscontrano la diminuzione della capacità lavorativa. Ma questi enti non

possono far altro che constatare l'esistenza di tale diminuzione, mentre se la silicosi fosse riconosciuta come malattia professionale potrebbero agire verso l'ente assicuratore per il riconoscimento dei diritti che spettano al lavoratore infortunato.

La C.E.C.A., con provvedimenti drastici, ha chiuso alcune miniere di basso rendimento; è accaduto, così, che molti operai italiani sono stati licenziati e non hanno potuto trovare lavoro presso altre miniere, in quanto, essendo sottoposti a visita medica, veniva loro riscontrata una riduzione della capacità lavorativa.

Questi lavoratori sono stati costretti a tornare in Italia e non hanno alcun diritto da far valere, nè verso il Belgio dove la malattia non è indennizzata, nè verso l'Italia perchè non vi hanno esplicato alcuna attività lavorativa.

Il presente disegno di legge tende a risolvere questa amara situazione, nella quale si trovano numerosi lavoratori italiani rientrati dal Belgio.

Dobbiamo mettere il lavoratore italiano nelle condizioni di tornare tranquillamente in Italia per curarsi, e a questo scopo dobbiamo riconoscergli il periodo di lavoro svolto in Belgio come se lo avesse esplicato in Italia.

**M O L T I S A N T I**. A mio avviso è opportuno rinviare il seguito della discussione ad altra seduta, per avere elementi che ci consentano un più accurato esame del disegno di legge, che tutti desideriamo approvare.

**B A R B A R E S C H I**. Aderisco alla proposta di rinvio avanzata dal senatore Moltisanti solo se la discussione sarà ripresa nel più breve tempo possibile.

Desidero fare una particolare dichiarazione.

Ho partecipato alle trattative per l'invio dei lavoratori italiani in Belgio e desidero ricordare a me stesso le condizioni nelle quali ci trovavamo in quell'epoca.

Avevamo bisogno di svolgere un immenso lavoro ed avevamo, inoltre, una enorme

quantità di disoccupati. L'accordo col Belgio fu raggiunto perchè attraverso il lavoro dei nostri minatori (spesso improvvisati minatori), avremmo potuto ottenere un po' di carbone, necessario per la ripresa dell'attività delle nostre industrie. L'accordo, pertanto, oltre a permettere ai nostri operai di trovare un'occupazione, ci procurò anche una quantità determinata di carbone proporzionale al numero dei nostri emigranti.

L'Italia non deve dimenticare, anche sotto l'aspetto umano, il contributo dato dai minatori italiani alla possibilità di ripresa delle attività del nostro Paese. Questi lavoratori si sono sacrificati per la Patria ed un'insufficiente legislazione belga ce li restituisce in condizioni di salute tali da non consentire loro più alcun lavoro. Abbiamo, pertanto, tutto il dovere di provvedere alla loro assistenza.

P E Z Z I N I , *Sottosegretario di Stato per il lavoro e la previdenza sociale.* Il problema trattato nel disegno di legge in esame è indubbiamente di una certa gravità; il Ministero del lavoro lo ha considerato e valutato nella sua reale consistenza e, pertanto, non può che essere d'accordo su tutto ciò che sia in grado di contribuire a portarlo a soluzione. Ecco il motivo per cui il Ministero del lavoro ha assecondato tutta l'azione in sede internazionale, volta a far sì che anche il Belgio riconosca la silicosi come malattia professionale. Ci si assicura che tale azione dovrebbe essere prossima ad un risultato positivo; e non è da escludere che a tale stadio si sia arrivati anche a seguito dell'iniziativa presa dai proponenti di questo disegno di legge. Indubbiamente, oggi il problema è posto in maniera drammatica e quindi anche nel Belgio vi è la tendenza, piuttosto consistente, al riconoscimento della silicosi come malattia professionale. Su tutto ciò che può giovare a rendere più efficace, più positiva tale azione in campo internazionale, evidentemente, non si può non essere perfettamente d'accordo, tanto che ad un certo punto arrivo a dire che sarebbe forse conveniente che la discussione del disegno di legge fosse proseguita in Assemblea, dove potrebbe trovare una riso-

nanza di gran lunga superiore a quella, più limitata, che può avere rimanendo nell'ambito di una Commissione.

Qualche preoccupazione, peraltro, sorge al Ministero del lavoro sulla possibilità di intervenire a risolvere il problema con un provvedimento di carattere interno. In sostanza, così operando, noi ci veniamo a sostituire a chi dovrebbe realmente assicurare le prestazioni che noi consideriamo giuste. Tutto ciò non può non preoccuparci, perchè, anzitutto, è un venir meno ad un principio da tutti i paesi riconosciuto, adottato dallo stesso Belgio, secondo cui i lavoratori che prestano la loro opera in un paese debbono essere assistiti dalle istituzioni di quel paese. Approvando il disegno di legge in esame noi vulneriamo tale principio, in quanto disponiamo che non il paese che gode del lavoro contragga gli obblighi conseguenziali, ma il paese di origine del prestatore d'opera: sovvertiamo insomma il principio *ubi commoda, ibi et incommoda*.

Vi è poi un'altra questione, giustamente sollevata dal relatore e ripresa dal senatore Monaldi: questo è un provvedimento di carattere particolare che noi adottiamo per il Belgio e per la silicosi, senza poter escludere che in avvenire si determinino altre situazioni analoghe, per nostri lavoratori emigrati in altri paesi, che non prevedano la protezione per rischi riconosciuti invece in Italia.

P A L U M B O G I U S E P P I N A .  
Ma allora la Carta sociale europea a che serve?

P E Z Z I N I , *Sottosegretario di Stato per il lavoro e la previdenza sociale.* Onorevole signora, qualunque atto in sede internazionale per risolvere il problema in discussione ci trova consenzienti. E così, ovviamente, siamo favorevolissimi all'approvazione di una lista unica per tutte le malattie professionali nell'ambito dei paesi aderenti alla Comunità europea. Invece, sull'opportunità di risolvere il problema con un provvedimento legislativo nutriamo qualche perplessità. Tuttavia, non possiamo certamente non essere coerenti con la dichiarazione fatta dal Ministro Segni in se-

de di discussione del bilancio del Ministero degli affari esteri, secondo cui il Governo è, in linea di massima, d'accordo; siamo perciò sul medesimo piano, facendo nostre peraltro alcune riserve avanzate dal relatore. Anzitutto, mi pare che si debba arrivare ad una revisione del testo del disegno di legge, che, come gli stessi proponenti hanno riconosciuto, dev'essere perfezionato dal punto di vista formale. Occorrerà poi considerare che non si può prescindere da una certa documentazione, da cui risulti che la malattia è stata contratta in miniera. Non so come tale accertamento possa essere compiuto. La senatrice Palumbo accennava ad accertamenti compiuti dai patronati, in collaborazione con le nostre autorità consolari. Non so se questo possa essere ritenuto un mezzo idoneo, ma certo è che il lavoratore, il quale, rimpatriando, chieda di essere assistito per aver contratto la silicosi, dovrà esibire una documentazione. E di ciò bisognerebbe che il disegno di legge tenesse conto.

Occorre poi stabilire quale sia la sede dell'I.N.A.I.L. competente per la prestazione assistenziale. A nostro parere, essa potrebbe essere quella del luogo in cui il lavoratore rimpatriato fissa la sua residenza.

Anche sulla espressione « silicosi associate o no ad altre forme morbose » abbiamo delle perplessità, soprattutto dopo aver ascoltato il parere di un tecnico come il senatore Monaldi: occorrerà forse adottare una terminologia più idonea. Abbiamo rilevato che la legge n. 455 fa riferimento specificamente alla tubercolosi polmonare, mentre nel disegno di legge in esame si parla genericamente di altre forme morbose polmonari. C'è da esaminare se non sia il caso di adottare una formula eguale a quella della legge n. 455.

Mi chiedo inoltre se non sia il caso di comprendere anche l'asbestosi. In linea pratica sappiamo che tale malattia non avrà molta rilevanza, tuttavia mi pare che sarebbe opportuno prevedere anche l'assistenza per l'asbestosi.

**PALUMBO GIUSEPPINA.**  
L'asbestosi non si contrae in miniera.

**VARALDO, relatore.** Però il disegno di legge va coordinato con la legge a cui fa riferimento, la n. 455.

**PEZZINI, Sottosegretario di Stato per il lavoro e la previdenza sociale.** Vi è poi l'altra osservazione fatta dal relatore su un punto che anche noi avevamo rilevato; in caso di adozione di provvedimenti da parte del Governo belga, occorre stabilire che il nostro paese corrisponderà solo la differenza fra il trattamento nostro e quello belga.

Anch'io pertanto mi associo alla proposta di rinvio, per avere la possibilità di compiere qualche accertamento in base ai suggerimenti del senatore Monaldi e del relatore, e perchè gli onorevoli colleghi proponenti possano rivedere un po', alla luce dalla discussione fatta, il testo del provvedimento.

Quindi, in conclusione, non opposizione al provvedimento proposto, pur rendendoci conto che il disegno di legge suggerisce una soluzione contrastante col principio, riconosciuto e consolidato, per cui l'assistenza dovrebbe far carico al paese che fruisce del lavoro, e che il disegno di legge stesso ha bisogno di essere perfezionato dal punto di vista tecnico, nel modo che sarà ritenuto più opportuno dalla Commissione.

**PRESIDENTE.** La Presidenza non dubitava che i componenti della nostra Commissione avrebbero preso in considerazione e trattato ampiamente il problema proposto dal senatore Bitossi, che è veramente grave. Peraltro, è evidente che occorre disporre di alcuni dati di cui si è parlato nel corso della discussione. A tal proposito credo che il relatore potrebbe anche prendere contatto col Ministero degli esteri, e precisamente col Sottosegretario per l'emigrazione onorevole Storchi, oltre che col Ministero del lavoro.

In attesa di conoscere tali dati ed anche in relazione alla necessità di reperire i fondi coi quali far fronte alle esigenze del provvedimento proposto, si impone il rinvio della discussione.

P E Z Z I N I , *Sottosegretario di Stato per il lavoro e la previdenza sociale*. Certo, la fonte finanziaria dovrà essere reperita in modo diverso da quello proposto.

B O C C A S S I . C'è l'I.N.A.I.L. .

V A R A L D O , *relatore*. L'I.N.A.I.L. non c'entra, perchè l'istituto eroga fondi dei quali poi deve essere risarcito.

B I T O S S I . Bisogna tener presente che il provvedimento è di carattere transitorio, un incentivo affinché il Governo belga risolva esso stesso il problema. Pertanto, anche dal punto di vista dell'onere nostro, si tratta di un aggravio per un determinato periodo di tempo. Piuttosto, il problema vero è quello di non rinviare eccessivamente l'approvazione del disegno di legge.

P R E S I D E N T E . Se non si fanno osservazioni, il seguito della discussione del disegno di legge è rinviato di due settimane.

(Così rimane stabilito).

**Discussione e approvazione del disegno di legge: « Modifiche di talune date di chiusura delle operazioni relative ad erogazioni di provvidenze a favore di personale licenziato da aziende siderurgiche » (1715) (Approvato dalla Camera dei deputati).**

P R E S I D E N T E . Segue all'ordine del giorno la discussione del disegno di legge: « Modifiche di talune date di chiusura delle operazioni relative ad erogazioni di provvidenze a favore di personale licenziato da aziende siderurgiche », già approvato dalla Camera dei deputati.

Dichiaro aperta la discussione generale.

Z A N E . *relatore*. Il presente disegno di legge ha lo scopo di favorire il riassorbimento in altre attività produttive del personale licenziato da aziende siderurgiche rientranti nella sfera di applicazione del Trattato istitutivo della Comunità europea

del carbone e dell'acciaio, firmato a Parigi nel 1951.

In esecuzione delle norme previste dal paragrafo 23 della Convenzione sulle disposizioni transitorie annessa al Trattato, sono state disposte provvidenze in favore dei lavoratori siderurgici licenziati a seguito dell'apertura del mercato comune.

Tali provvidenze sono state previste dalle leggi 23 marzo 1956, n. 296; 29 novembre 1957, n. 1224; 25 marzo 1959, n. 176; 13 giugno 1960, n. 604, e, infine, 22 dicembre 1960, n. 1578; e consistono nella corresponsione di particolari indennità ad operai licenziati che si trovino, naturalmente, nelle condizioni stabilite dalla legge.

In sede di attuazione dei programmi di rammodernamento siderurgico si è però verificato che non tutte le aziende, che hanno richiesto l'applicazione delle misure di riadattamento previste dal paragrafo 23, abbiano potuto valutare con esattezza il numero dei lavoratori da licenziare e la data dei licenziamenti.

Si sono create, quindi, situazioni che hanno imposto — perchè già in passato sono state accordate proroghe con altri provvedimenti legislativi — ed ancora impongono lo spostamento di talune date fissate, tanto per la chiusura delle operazioni relative alla erogazione di provvidenze a favore dei licenziati, quanto per l'effettuazione delle operazioni di conguaglio tra lo Stato italiano e l'Alta Autorità.

È da notare che dette operazioni riguardano l'amministrazione del fondo creato presso la Tesoreria dello Stato, che è intestato al Ministero del lavoro ed è alimentato, come gli onorevoli senatori ricorderanno, da versamenti che l'Alta Autorità della C.E.C.A. ha effettuato al Governo italiano nella misura del 50 per cento.

Infatti, l'altro 50 per cento degli oneri, previsti dalle citate leggi, è a carico dello Stato italiano.

Per consentire di regolare in tempo utile tutte le posizioni contabili derivanti dalle leggi sopra citate e per evitare — tra l'altro — di correre il rischio che alcuni nostri lavoratori non godano dei benefici previsti dalla legge, si è resa necessaria la presenta-



10ª COMMISSIONE (Lav., emigr., prev. soc.)

52ª SEDUTA (8 novembre 1961)

zione di questo provvedimento, che è già stato approvato dalla Camera dei deputati.

Con esso si rende possibile la definitiva sistemazione di situazioni in cui, per effetto della scadenza dei termini, lavoratori licenziati in conseguenza della instaurazione del Mercato comune carbosiderurgico non hanno fruito delle provvidenze previste dal citato paragrafo 23 della Convenzione annessa al Trattato.

Risulta che l'Alta Autorità della C.E.C.A. ha aderito alle proposte formulate dal Governo italiano, anche perchè il provvedimento in esame risponde pienamente alle esigenze del Trattato istitutivo della Comunità e mira ad una più completa attuazione di quelle provvidenze che le leggi sopra citate hanno disciplinate.

Il relatore, pertanto, propone l'approvazione del provvedimento nel testo pervenuto dalla Camera dei deputati.

**P E Z Z I N I**, *Sottosegretario di Stato per il lavoro e la previdenza sociale*. L'onorevole relatore ha brillantemente illustrato il provvedimento, per cui ritengo di non dover aggiungere altro.

**P R E S I D E N T E**. Poichè nessun altro domanda di parlare, dichiaro chiusa la discussione generale.

Passiamo ora all'esame ed alla votazione degli articoli, di cui do lettura.

#### Art. 1.

Le operazioni concernenti le erogazioni ai lavoratori delle provvidenze di cui all'articolo 3 della legge 29 novembre 1957, numero 1224, verranno chiuse il 31 dicembre 1961. A tale data verrà effettuato il conguaglio delle spese sostenute per diversi titoli dal Governo italiano e dall'Alta Autorità, in modo che l'onere risulti ripartito in misura del 50 per cento per ciascuna delle due parti.

*(È approvato).*

#### Art. 2.

Il conguaglio delle spese sostenute per diversi titoli dal Governo italiano e dall'Alta

Autorità per le erogazioni ai lavoratori delle provvidenze di cui all'articolo 3 della legge 25 marzo 1959, n. 176, sarà effettuato entro il 31 dicembre 1961.

L'onere risultante dalle spese di cui al comma precedente sarà ripartito nella misura del 50 per cento per ciascuna delle due parti.

*(È approvato).*

#### Art. 3.

Le operazioni concernenti le erogazioni ai lavoratori delle provvidenze di cui all'articolo 3 della legge 13 giugno 1960, n. 604, verranno chiuse il 31 dicembre 1962.

Il conguaglio delle spese sostenute per diversi titoli dal Governo italiano e dall'Alta Autorità, in modo che l'onere risulti ripartito in misura del 50 per cento per ciascuna delle due parti, sarà effettuato entro il 30 giugno 1963.

*(È approvato).*

#### Art. 4.

Il conguaglio delle spese sostenute per diversi titoli dal Governo italiano e dall'Alta Autorità per le erogazioni ai lavoratori delle provvidenze di cui all'articolo 3 della legge 22 dicembre 1960, n. 1578, sarà effettuato entro il 31 dicembre 1962.

L'onere risultante dalle spese di cui al comma precedente sarà ripartito nella misura del 50 per cento per ciascuna delle due parti

*(È approvato).*

#### Art. 5.

Le operazioni concernenti le erogazioni ai lavoratori, in base agli articoli 7 e 8 della legge 23 marzo 1956, n. 296, sulle provvidenze a favore del personale licenziato dalle imprese siderurgiche di cui all'articolo 2 della legge stessa, verranno chiuse il 31 dicembre 1961.

*(È approvato).*

Metto ai voti il disegno di legge nel suo complesso.

(E approvato).

**Discussione e approvazione in un testo unificato dei disegni di legge: « Aumento delle misure degli assegni familiari nei settori dell'industria, del commercio e professioni ed arti, e dell'assicurazione » (1714) (Approvato dalla Camera dei deputati); « Rivalutazione degli assegni familiari nel settore dei servizi tributari appaltati » (1720) d'iniziativa del deputato Angrisani (Approvato dalla Camera dei deputati); « Aumento della misura degli assegni familiari nel settore dei giornalisti professionisti aventi rapporto di impiego con imprese editoriali » (1729)**

P R E S I D E N T E , *relatore*. L'ordine del giorno reca la discussione dei disegni di legge: « Aumento delle misure degli assegni familiari nei settori dell'industria, del commercio e professioni ed arti, e dell'assicurazione », già approvato dalla Camera dei deputati; « Rivalutazione degli assegni familiari nel settore dei servizi tributari appaltati », d'iniziativa del deputato Angrisani, già approvato dalla Camera dei deputati, e « Aumento della misura degli assegni familiari nel settore dei giornalisti professionisti aventi rapporto d'impiego con imprese editoriali ».

Data l'identità della materia trattata nei tre disegni di legge, propongo che la discussione generale su di essi avvenga congiuntamente.

Poichè non si fanno osservazioni, così rimane stabilito.

Dichiaro, pertanto, aperta la discussione generale sui tre disegni di legge, dei quali sono io stesso relatore.

Credo, onorevoli colleghi, che sia opportuno accettare il suggerimento di fondere in un unico testo i tre provvedimenti.

Essi, infatti, riguardano uno stesso argomento; ed in ogni caso i progetti numeri

1714 e 1720 avrebbero dovuto essere rinviati alla Camera, perchè in essi non è fissato il termine *ad quem* dell'efficacia di queste norme: termine che deve coincidere con l'inizio dell'applicazione della nuova legge generale in materia di assegni familiari (legge 17 ottobre 1961, n. 1038).

A questo proposito mi permetto di leggere, dalla relazione alla Camera sul disegno di legge n. 1714, qualcosa che vale per tutti i tre disegni in questione: « Va rilevato che, pur presentando l'oggetto del presente disegno di legge una parziale connessione di materia col provvedimento di riforma generale dell'istituto degli assegni familiari di recente presentato alla Camera dei deputati, tuttavia esso sembra richiedere una propria autonomia di procedimento.

E ciò per un triplice ordine di considerazioni:

a) in primo luogo — e dal punto di vista formale — non si ravvisano motivi per innovare la prassi, per cui ad ogni accordo sindacale è seguito un apposito provvedimento legislativo inteso a dare veste normativa al suo contenuto;

b) in secondo luogo — e sotto un profilo sostanziale — l'accordo di cui trattasi viene ad inserirsi ancora nel sistema attualmente disciplinante la materia *de qua*, di guisa che esso non può automaticamente essere attratto nel disegno di legge generale diretto ad innovare e modificare il sistema;

c) infine, potendosi verificare che il provvedimento di carattere generale, per la vastità della materia, abbia un *iter* più complesso, non sembra opportuno collegare *ab initio* allo stesso svolgimento un provvedimento, quale è quello in argomento, che indubbiamente è di più rapida soluzione ».

A questo punto bisogna però dire che gli onorevoli deputati hanno sbagliato le previsioni, perchè il provvedimento di riforma generale dell'istituto degli assegni familiari ha seguito un *iter* legislativo molto più rapido del previsto ed è ora divenuto la legge già citata 17 ottobre 1961, n. 1038.

Poichè nessuno domanda di parlare dichiaro chiusa la discussione generale.

Se non si fanno osservazioni, l'esame e la votazione degli articoli si svolgeranno sul testo unificato predisposto dal Ministero.

(*Così rimane stabilito*).

Il testo unificato comprende quattro articoli: nei primi due è assorbito il contenuto del disegno di legge n. 1714, mentre gli articoli 3 e 4 sostituiscono rispettivamente i disegni di legge nn. 1720 e 1729.

Passiamo dunque all'esame e alla votazione di tali articoli.

#### Art. 1.

Con effetto dal 1° maggio 1961 e fino alla data di applicazione della legge 17 ottobre 1961, n. 1038, gli assegni familiari e i relativi contributi per i settori dell'industria, del commercio e professioni e arti della Cassa unica per gli assegni familiari sono determinati nelle seguenti misure, comprensive degli assegni di caropane e dei relativi contributi stabiliti dal decreto legislativo del Capo provvisorio dello Stato 6 maggio 1947, n. 563, e successive modificazioni:

#### INDUSTRIA

*Assegni:*

L. 1.140 settimanali per ciascun figlio  
 » 328 » » il coniuge  
 » 330 » » ciascun ascendente

*Contributo:*

35,10 per cento sulla retribuzione lorda entro i limiti minimo e massimo previsti dalla legge 8 gennaio 1959, n. 14.

#### COMMERCIO E PROFESSIONI E ARTI

L. 4.940 mensili per ciascun figlio  
 » 3.588 » » il coniuge  
 » 1.430 » » ciascun ascendente

*Contributo:*

26,40 per cento sulla retribuzione calcolata entro i limiti minimo e massimo previsti dalla legge 8 gennaio 1959, n. 14.

(*È approvato*).

#### Art. 2.

Con effetto dal 1° settembre 1960 e fino alla data di applicazione della legge 17 ottobre 1961, n. 1038, gli assegni familiari per il settore dell'assicurazione della Cassa unica per gli assegni familiari sono determinati nelle seguenti misure, comprensive degli assegni di caropane stabiliti dal decreto legislativo del Capo provvisorio dello Stato 6 maggio 1947, n. 563, e successive modificazioni:

L. 5.720 mensili per ciascun figlio  
 » 4.680 » » il coniuge  
 » 2.080 » » ciascun ascendente

Con effetto dal 1° maggio 1961 e fino alla data di applicazione della legge 17 ottobre 1961, n. 1038, i contributi per gli assegni familiari dello stesso settore, comprensivi del contributo di caropane stabilito dal decreto legislativo del Capo provvisorio dello Stato 6 maggio 1947, n. 563, e successive modificazioni, sono determinati nella misura del 28,20 per cento sulla retribuzione lorda calcolata entro i limiti minimo e massimo previsti dalla legge 7 dicembre 1960, n. 1542.

E abrogato il primo comma dell'articolo 2 della legge 7 dicembre 1960, n. 1542.

(*È approvato*).

#### Art. 3.

Con effetto dal 1° luglio 1959 e fino alla data di applicazione della legge 17 ottobre 1961, n. 1038, gli assegni familiari ed i relativi contributi per il settore dei servizi tributari appaltati della Cassa unica per gli assegni familiari sono determinati nelle seguenti misure, comprensive degli assegni di caropane e dei relativi contributi stabiliti dal decreto legislativo del Capo provvisorio dello Stato 6 maggio 1947, n. 563, e successive modificazioni:

*Assegni:*

L. 5.160 mensili per ciascun figlio  
 » 3.808 » » il coniuge  
 » 2.430 » » ciascun ascendente

*Contributo:*

45 per cento sulla retribuzione lorda calcolata entro i limiti minimo e massimo previsti dalla legge 4 agosto 1955, n. 728.

(È approvato).

## Art. 4.

Con effetto dal 1º maggio 1961 e fino alla data di applicazione della legge 17 ottobre 1961, n. 1038, gli assegni familiari ed i relativi contributi per la gestione dei giornalisti professionisti aventi rapporto di impiego con imprese editoriali sono determinati nelle seguenti misure, comprensive degli assegni di caropane e dei relativi contributi stabiliti dal decreto legislativo del Capo provvisorio dello Stato 6 maggio 1947, numero 563 e successive modificazioni:

*Assegni:*

L. 5.720 mensili per ciascun figlio  
» 4.082    »    » il coniuge  
» 1.768    »    » ciascun ascendente

*Contributo:*

32 per cento sulla retribuzione lorda calcolata entro i limiti minimi e massimo previsti dalla legge 8 gennaio 1959, n. 14.

(È approvato).

Propongo che il nuovo testo assuma il seguente titolo: « Norme transitorie sugli assegni familiari in favore di alcune categorie di lavoratori prima dell'applicazione della legge 17 ottobre 1961, n. 1038 ».

(Così rimane stabilito).

D I P R I S C O . Dichiaro che voterò a favore del provvedimento.

P R E S I D E N T E , *relatore*. Metto ai voti il disegno di legge nel suo complesso.

(È approvato).

*La seduta termina alle ore 12,30.*

Dott MARIO CARONI

Direttore gen dell'Ufficio delle Commissioni parlamentari